



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 27 marzo 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001199 del 27/03/2020
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 445

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (DPCM 22.03.2020 E SS. MM. E II.).

Si ritiene opportuno, dando seguito alle precedenti circolari, fornire alcune informazioni ed indirizzi in relazione all'oggetto a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 22.03.2020.

L'art. 1 di quest'ultimo provvedimento ha previsto che **dal 23 marzo al 3 aprile 2020:**

- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nel suo allegato 1, modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.03.2020;
- le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7, del DPCM 11.03.2020;

- per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del DL n. 18/2020.

Si ritiene, quindi, di riportare i seguenti indirizzi rispetto alle attività di diretto interesse degli Ordini Regionali e degli iscritti all'Albo unico nazionale.

Le **attività professionali non** sono, pertanto, **sospese**, ma, **nel rispetto del punto 7 dell'art. 1 del DPCM 11.03.2020**, è necessario che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività non indispensabili;

- d) all'interno della struttura, si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Con riferimento alle specifiche attività professionali di competenza degli iscritti all'Albo, esse non risultano, quindi, sospese, rientrando nella previsione del richiamato art. 1 del DPCM 22.03.2020, nonché, nei Codici ATECO 71, 72 e 74 di cui allegato 1 di tale decreto, come modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25.03.2020, trattandosi:

- a) delle attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, aventi **Codice ATECO 71.12.50**, in cui rientrano le indagini geofisiche, geologiche e sismologiche e le attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo; oppure
- b) delle attività di ricerca e sviluppo nel campo della geologia, aventi **Codice ATECO 72.19.01**; oppure
- c) delle attività di consulenza tecnica, aventi **Codice ATECO 74.90.93**, in cui rientra, per quanto di interesse, la consulenza ambientale.

Diversamente, rispetto alle attività accessorie e connesse a quelle professionali di competenza del geologo, che si svolgono fuori dallo studio degli iscritti all'Albo, risultano:

- a) **sospese**, non rientrando in alcuno dei Codici ATECO espressamente previsti dall'allegato 1 DPCM 22.03.2020, come modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25.03.2020, le **attività di trivellazioni e perforazioni**, aventi **Codice ATECO 43.13.00**, in cui si collocano trivellazioni, perforazioni di sondaggio e carotaggio per le costruzioni edili per scopi geofisici, geologici o simili;
- b) **non sospese**, rientrando nel Codice ATECO 71 di cui al DPCM 22.03.2020, le **attività di collaudi e analisi tecniche di prodotti**, aventi **Codice ATECO 71.20.10**, in cui si collocano, tra le altre, prove sulla composizione e sulla purezza dei minerali, analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, prove di qualificazione e di affidabilità.

L'art. 1 del DPCM 22.03.2020, oltre a quanto sopra riportato con riferimento alle attività consentite o meno, ha previsto il **divieto**, per tutte le persone fisiche, **di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso** rispetto a quello in cui si trovano, **salvo che**, per quanto di interesse, **in caso di comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza**.

Come si evince dalla circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno prot. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 23.03.2020, **nell'ambito delle esigenze sopra delineate, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti che abbiano carattere di quotidianità o, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere**, tra cui, per esempio, gli spostamenti per la mancanza di un'altra dimora ove sia possibile svolgere il proprio lavoro.

In sostanza, gli iscritti all'Albo, previo accertamento del Codice ATECO associato alla proprio partita i.v.a. (che è riportato sul certificato di attribuzione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), possono continuare a svolgere le proprie attività solo entro gli stretti limiti sopra indicati, essendo tenuti a comprovare le esigenze che le rendono necessarie, nonché a compilare l'apposito modulo di autodichiarazione reso disponibile dalle Autorità competenti.

Tutto quanto sopra premesso, una volta accertato di appartenere ad una delle suddette categorie ATECO, alla luce di quanto previsto dal DPCM, ritengo che, per quanto riguarda gli iscritti non obbligati alla quarantena e/o all'isolamento fiduciario, sia loro consentito recarsi per "comprovate esigenze lavorative" presso il proprio luogo di lavoro (studio professionale e/o cantiere) nel comune di residenza e, solo per assoluta urgenza, al di fuori di esso.

Si coglie l'occasione per sottolineare che gli **Ordini Regionali** sono tenuti ad attenersi a quanto previsto dall'**art. 87 del DL n. 18/2020**, rinviano alla circolare già diramata in relazione a quest'ultimo.

La presente ha una mera finalità di informazione ed indirizzo, restando **fermi i provvedimenti e le disposizioni adottati dalle Autorità competenti, ivi inclusi quelli delle Regioni (che potrebbero dettare misure più restrittive)**, anche e soprattutto nelle attività di controllo e vigilanza svolte dalle Forze dell'ordine.

Si allegano:

- 1) DPCM 22.03.2020;
- 2) Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 25.03.2020;
- 3) Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno 23.03.2020.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Francesco Peguto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Peguto", is written over the printed name.